



Istituto Comprensivo Statale "ENRICO FERMI"
Via Cervino – 81023– Cervino (CE)
Tel. 0823/312655 – Fax. 0823/312900
e-mail ceic834006@istruzione.it – ceic834006@pec.istruzione.it
Cod. Mec. CEIC834006 - C.F. 80011430610
SITO: <http://www.istitutocomprensivofermicervino.gov.it>

Prot. n 386/e45

Cervino, 13-02-2016

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL SITO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA E SICUREZZA.

Con questa comunicazione si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si richiama l'importanza della vigilanza sugli alunni. Nei punti che seguono sono brevemente riepilogati gli obblighi e gli impegni relativi a questo importante e delicato aspetto dell'organizzazione scolastica.

1. Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche all'attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.
Si ricorda che i docenti, all'inizio mattutino delle lezioni, debbono trovarsi in un'aula 5 minuti prima dell'inizio legale delle attività; i docenti assistono gli alunni anche durante l'uscita di scuola al termine delle lezioni (art. 27, comma 5 CCNL).
Il personale collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni impartite dal DSGA, in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi.
In caso di attività parascolastiche, attività di integrazione formativa, visite guidate ecc., gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali e collettivi.
Ferme restando la competenza e l'autonomia decisionale dei docenti, il dirigente scolastico può impartire, anche verbalmente, istruzioni per disciplinare la mobilità degli alunni in occasione dell'ingresso, dell'uscita, della ricreazione ecc.
2. Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria.

3. Tutto il personale è tenuto:
- A prendere visione del documento di valutazione dei rischi (D.L.vo 81/08), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica, rispettando le specifiche disposizioni.
 - Partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.
4. Ove non diversamente disposto, la programmazione, l'effettuazione e la verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, agli addetti al servizio evacuazione d'emergenza. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell'anno scolastico. Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili. Visto che la scuola si avvale di collaborazione esterna, la programmazione ed il coordinamento generale delle prove devono essere svolte da soggetti incaricati dal rappresentante di servizio e prevenzione (RSPP).
5. I docenti devono fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.
6. Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:
- Transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc.;
 - Presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;
 - Prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc.;
 - Locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti;
 - Accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico – che dovranno risultare sempre apribili – il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
 - Dispositivi elettrici protetti;
 - Dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte. Ante, cassettiere. Armadi, carrelli. Tavoli o sedie regolabili, lavagne, porte o cancelli ecc.;
 - Impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.
- In tutti i casi soprarichiamati i docenti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.
7. In caso di allontanamento del docente della classe, il docente medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete al docente ed al personale collaboratore scolastico più vicino.
8. Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra gli alunni.

9. La vigilanza è esercitata inoltre:
- Nei confronti degli alunni diversamente abili a che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe e segnalati al dirigente scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;
 - Durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione;
 - Nell'accesso ai servizi igienici;
 - L'uscita degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata.
10. I cambi di classe fra i docenti devono essere disimpegnati in modo rapido:
- a. Il docente che non effettua lezioni nell'ora precedente deve essere presente davanti l'aula al momento del suono della campanella.
11. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.
- Il docente fiduciario o, in assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.
12. In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:
- a. Richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
 - b. Provvederà ad avvisare i familiari;
 - c. Nelle situazioni di gravità, anche presunte, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n. tel. 118).
- In caso d'infortunio, il docente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:
- Generalità dell'alunno, sede e classe;
 - Dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
 - Nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
 - Eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.
- In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.
13. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale addetto è tenuto all'uso dei D.P.I..
14. Al rientro in classe, l'alunno assente per malattia più di 5 gg dovrà esibire il certificato medico attestante l'avvenuta guarigione.
15. I docenti vigilano sul corretto impiego di sussidi, apparecchiature, utensili e dei dispositivi di sicurezza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa PATRIZIA MEROLA

